



## **CONTRATTO SERVIZIO DI PARRUCCHERIA E TRUCCO IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2025 PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO.**

**Tra**

Tra la Fondazione Teatro Regio, con sede in Torino, Piazza Castello 215, codice fiscale n. 00505900019, partita IVA n. 00505900019, rappresentata dal Sovrintendente Mathieu Jouvin, di seguito denominata "Fondazione";

**e**

l'operatore economico xxxxxxxxxxxx – con sede legale in xxxx, Via xxxxxxxxx -P. IVA xxxxxx, legalmente rappresentata da xxxxxxxxx di seguito denominato "Appaltatore"

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**

La Fondazione affida all'Appaltatore, che accetta il Servizio di parruccheria e trucco e/o la Fornitura parrucche e posticci per le opere della stagione 2025 a partire dal mese di marzo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche allegate, il tutto come specificato in dettaglio al successivo ART. 5. L'Appaltatore dovrà fornire *tutti i materiali occorrenti* - materiali di trucco e/o parrucche, barbe, baffi, ecc. - dovrà essere disponibile ad accettare eventuali spostamenti di date, di orario e di programmazione sempreché siano comunicati con ragionevole anticipo di tempo.

### **ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELL' APPALTATORE**

L'APPALTATORE dovrà mantenere frequenti contatti con la direzione allestimenti scenici o con la direzione di scena dalle quali dovrà ricevere in tempo utile i bozzetti e tutti i suggerimenti tecnici ed artistici sulla produzione, affinché possa provvedere in condizioni ottimali all'organizzazione dei servizi serali di trucco e parruccheria con fornitura dei rispettivi materiali.

La direzione degli allestimenti scenici o la direzione di scena, tenuto conto del tempo occorrente per la preparazione del trucco e delle parrucche per artisti e personale diverso di ogni spettacolo, stabilirà insindacabilmente e comunicherà all'Appaltatore l'ora di inizio delle prestazioni serali o diurne (queste ultime con le stesse caratteristiche di quelle serali) nonché la presumibile durata delle stesse, onde consentire all'Appaltatore una adeguata programmazione di lavoro. L'attività si svolgerà presso la Sede del Teatro Regio - Piazza Castello n.215 - Torino.

Fermo restando l'impegno di cui al predetto paragrafo, l'Appaltatore ha la facoltà di organizzarsi le prestazioni serali o diurne per tutti gli impegni assunti, secondo le effettive necessità della produzione e delle disposizioni della direzione allestimenti scenici o della



direzione di scena. Si compensano vicendevolmente, senza tenerne conto ai fini retributivi, eventuali prestazioni con margini di supero o con orari e impegni diversi da quelli concordati o imposti dalla produzione, senza alcun onere aggiuntivo per la Fondazione neanche per utilizzi maggiori di materiali di trucco e parrucche per modifiche di organico di masse o per sostituzioni di ruoli artistici.

Per quanto riguarda le parrucche, l'impegno dell'Appaltatore inizia con la presa in consegna dei bozzetti, prosegue con la loro realizzazione nonché la sistemazione e il ripristino delle stesse tra una recita e l'altra sino all'esaurimento delle rappresentazioni di ogni opera o balletto mediante riordino, stiratura, pettinatura e quanto altro giova alla conservazione in piena efficienza delle parrucche e dei materiali. Qualora le parrucche siano già in possesso della Fondazione l'impegno è limitato alla sistemazione ed al ripristino fra una recita e l'altra e prima dell'immagazzinamento definitivo.

Per il trucco l'impegno inizia con lo studio dei bozzetti e la loro realizzazione in collaborazione con il costumista e/o il regista e gli organi tecnici del Teatro sulle persone degli artisti o di altri fino all'esaurimento delle recite e con la rimozione del trucco per gli artisti primari ed in casi particolari comprimari e masse alla fine di ogni singola prova o recita.

### ARTICOLO 3 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI

L'Appaltatore per assolvere all'impegno dei servizi sopra citati, dovrà avvalersi del suo personale e/o collaboratori - personale professionalmente ben preparato - regolarmente preso in carico nei termini e sui registri previsti dalle leggi e disposizioni vigenti di cui si dovrà assumere tutti gli oneri sociali e contributivi derivanti dalla sua posizione di datore di lavoro.

L'Appaltatore, prima di iniziare i servizi, dovrà trasmettere alla Fondazione l'elenco nominativo del personale che intenderà impiegare e copia dei documenti di assunzione.

Prima della singola produzione dovranno essere individuati e comunicati i nominativi del personale coinvolto dalla prima prova all'ultima recita. E' richiesto che tali rimangano per la durata della produzione e che non ci siano alternanze o sostituzioni, salvo i casi di sostituzione improvvisa per malattia o infortunio degli addetti.

Il personale dovrà essere identificabile dall'abbigliamento da lavoro adottato dall'appaltatore per tipologia, colore e presenza di logo della Ditta, nonché di apposito tesserino di riconoscimento.

L'Appaltatore dovrà aggiornare la documentazione relativa a eventuali nuovi lavoratori da destinare all'appalto a comprova della regolarità contrattuale degli stessi e trasmettere l'elenco degli addetti aggiornato.

La Fondazione si riserva il diritto di chiedere per seri e giustificati motivi la sostituzione nel più breve tempo possibile di eventuale personale indesiderato.

### ARTICOLO 4 – LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI CONCESSI IN USO

L'Appaltatore potrà utilizzare il locale adibito ai servizi di parruccheria sito presso la sede della Fondazione. Alla scadenza del presente contratto il locale medesimo dovrà essere ripristinato e riconsegnato in stato di efficienza. Il corrispettivo per tale utilizzo è inglobato forfettariamente nell'elaborazione degli importi contrattuali.



#### ARTICOLO 5 – PRESTAZIONI RICHIESTE

Prestazioni di trucco e parruccheria per artisti per n. 93 recite e prove.

#### ARTICOLO 6 – MESSA A DISPOSIZIONE DI PARRUCCHE E IL MATERIALE DI PARRUCCHERIA

Le parrucche e materiale di parruccheria richiesti sono indicati nelle prescrizioni tecniche.

#### ARTICOLO 7 – IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

L'ammontare complessivo del presente contratto è pari a **€ XXXXXX** così suddivisi:

- **“DAMA DI PICCHE”**
- **“DOLCEAMARO E LA POZIONE MAGICA”** al Piccolo Regio
- **“HAMLET”**
- **“THE BEAR”** al Piccolo Regio
- **“ANDREA CHENIER”**
- **“1° OPERA AUTUNNO”**
- **“2° OPERA AUTUNNO”**
  - “1° BALLETTTO CLASSICO” Dicembre 2025
  - “2° BALLETTTO CLASSICO” Dicembre 2025
- **COSTO ONERI PER LA SICUREZZA - € 1.000**

#### ARTICOLO 8 – ULTERIORI PRESTAZIONI TRUCCATORI E PARRUCCHIERI

Nessun incremento di spesa può essere concesso per la fornitura delle parrucche avendo la Fondazione inteso concordare con l'Appaltatore l'approvvigionamento completo per la realizzazione dell'Opera; lo stesso dicasi per quanto riguarda la spesa materiale trucco e strucco e il costo delle eventuali trasferte dei truccatori che dovranno essere ricomprese nell'importo.

#### ARTICOLO 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore fatturerà gli importi relativi ai servizi di rispettiva competenza dopo l'ultima recita dell'opera.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture sul portale SDI.

Si precisa che questa Fondazione è soggetta al regime di “split payment”, pertanto tutte le fatture emesse nei confronti del Teatro Regio, ad esclusione di quelle soggette al regime di reverse charge, dovranno evidenziare, oltre al numero e alla data dell'ordine di riferimento e al codice CIG, quanto segue:

- la base imponibile
- l'aliquota e l'ammontare dell'IVA
- l'ammontare da pagare (al netto dell'IVA)
- il riferimento normativo: “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ovvero *split payment* ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633/72”.

L'APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, indicando il seguente conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche:



IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

L'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della medesima legge, comunica che le persone delegate ad operare su tale conto sono i Signori (nominativo e codice fiscale):

- Nominativo	- Codice Fiscale

L'APPALTATORE si impegna a comunicare per iscritto ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il pagamento è comunque subordinato all'acquisizione del DURC

Per eventuali servizi non quotati e non parametrabili a quelli indicati nell'offerta di gara, l'APPALTATORE dovrà trasmettere in forma scritta allo stesso, il preventivo di spesa ed attendere l'approvazione scritta della Direzione della Fondazione prima di procedere all'esecuzione. Gli importi di detti servizi dovranno essere comunque proporzionalmente correlati a quelli presentati in offerta.

#### ARTICOLO 10 – ULTERIORI OBBLIGHI E DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e il pagamento delle imposte e delle tasse.

L'Appaltatore gestirà tutti i servizi oggetto del contratto in completa autonomia ed indipendenza, avvalendosi di personale tecnico specializzato, sostenendone i relativi costi, nonché, più in generale, con propria organizzazione di mezzi.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme relative agli obblighi previdenziali ed assicurativi verso il personale, le norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro, gli obblighi fiscali vigenti in Italia che dichiara di conoscere nella loro totalità affinché l'attività lavorativa sia svolta nel puntuale rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, adottando tutti gli interventi e le misure di prevenzione e protezione che riterrà necessari e opportuni.

In caso di inosservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, accertata dalla Fondazione o ad essa segnalata da organi competenti, la Fondazione si riserva di effettuare trattenute cautelative sui pagamenti in corso all'Appaltatore.



In esecuzione degli obblighi prescritti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi della normativa in vigore e in applicazione del presente contratto il Teatro è tenuto a fornire all'APPALTATORE dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente di lavoro cui l'APPALTATORE avrà di volta in volta accesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Presupposto per la validità della presente scrittura è il versamento del deposito cauzionale definitivo a garanzia degli impegni assunti dall'Appaltatore pari al 5% dell'importo contrattuale più iva, nel rispetto delle modalità indicate all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

#### ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per danni di qualsiasi indole che potrebbero essere cagionati dai propri dipendenti a se stessi, alla Fondazione o a terzi.

Ogni eventuale sinistro che si verificasse nell'espletamento del servizio o in operazioni ad esso collegate ai danni della Fondazione, dei suoi dipendenti e di terzi è a totale carico dell'Appaltatore si obbliga a risarcirlo integralmente su richiesta scritta e documentata. Il risarcimento avverrà per mezzo di trattenute sulle fatture in attesa di pagamento e sul deposito cauzionale di cui all'art. 10, senza pregiudizio dei maggiori danni.

E' a carico dell'Appaltatore la stipulazione con primaria compagnia di polizza RCT a copertura di danni da responsabilità civile verso terzi con esplicito vincolo a favore della Fondazione Teatro Regio e dei suoi aventi diritto per un massimale unico di almeno Euro 2.000.000;

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Fondazione prima di iniziare il servizio.

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altri sinistri che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti/collaboratori dall'esecuzione del servizio.

#### ARTICOLO 12 - INADEMPIENZE, PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Appaltatore deve garantire la massima precisione negli appuntamenti per il servizio di trucco e parrucco, perché regolamentati dalla programmazione artistica e dal calendario per il pubblico.

Ogni ritardo, omissione o difformità del servizio, ovvero mancato rispetto dell'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione del servizio rispetto a previsioni e termini contenuti nel presente contratto e nell'offerta dell'appaltatore medesimo, costituisce inadempimento contrattuale.

La Fondazione risolve il contratto/ordine mediante pec o lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni - fatte salve eventuali ipotesi di urgenza per le quali il preavviso potrebbe essere ridotto o non possibile, ovvero in caso di prestazioni non procrastinabili come previsto al successivo comma - senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione ai sensi del Codice Appalti;
- b) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide ricevute dal RUP, nei termini imposti da quest'ultimo;



- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, assicurazioni obbligatorie del personale, alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 o ai piani di sicurezza anche con riguardo alle ingiunzioni fatte dal RUP;
- e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- f) decadenza dell'attestazione di qualificazione a seguito di falsa documentazione o false dichiarazioni dell'esecutore;
- g) provvedimenti definitivi che dispongono misure di prevenzione secondo il Codice antimafia ovvero in caso di sentenza definitiva per uno dei reati di cui agli artt. 94-95-98 del Codice.

Il termine di 15 giorni suddetto verrà valutato in relazione alle tempistiche di consegna della prestazione che potrebbe essere urgente e non procrastinabile e pertanto il suddetto termine potrebbe non essere applicabile o applicabile in riduzione in relazione alla necessità di rispettare una determinata data di consegna.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'APPALTATORE, dei requisiti per l'espletamento della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. n. 36/2023.

Fuori delle suddette ipotesi, il contratto può essere risolto per grave inadempimento dell'appaltatore.

In tal caso il RUP direttamente contestano l'inadempimento all'esecutore, assegnando il termine di almeno quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

In assenza di controdeduzioni da parte dell'appaltatore, ovvero valutate negativamente le controdeduzioni pervenute ed acquisite, il RUP dichiara la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto può essere dichiarata anche in caso di colpevole ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni.

Il ritardo verrà valutato in relazione alle tempistiche di consegna della prestazione.

In tal caso il RUP direttamente inviano all'esecutore una diffida ad adempiere entro un termine di dieci giorni, salvo urgenza. Scaduto inutilmente il termine assegnato, il RUP dichiara la risoluzione del contratto.

In ogni caso di risoluzione del contratto, il RUP procede altresì alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della cauzione definitiva, ove prestata. Restano inoltre salve la facoltà di applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento danni.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore verranno applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento



verranno calcolate in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, fatti salvi i maggiori danni derivanti dal tardivo adempimento.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto ed mancato rispetto delle misure previste dal D. Lgs. 81/08 e dal DUVRI; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà all'Impresa le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali.

È fatta salva la facoltà della Fondazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo successivo.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Fondazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione.

#### ART.13 - RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, SOSPENSIONE

Qualora si verificassero cause di forza maggiore, il contratto/ordine verrà risolto/annullato, fatto salvo il rimborso da parte della Fondazione delle eventuali spese vive sostenute dal Fornitore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono come cause di forza maggiore: ordini delle competenti autorità che impongono la chiusura del Teatro o la sospensione delle rappresentazioni, incendi, alluvioni, scioperi a livello nazionale, stato di guerra, pubbliche calamità, pandemia, e comunque ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, che determini l'indisponibilità del Teatro a svolgere la sua normale attività.

Il contratto s'intenderà solo sospeso nel caso in cui il periodo di inagibilità sia inferiore a due mesi consecutivi. si intenderà risolto di diritto qualora nel caso di cui il periodo di inagibilità per cause di forza maggiore come sopra per un periodo superiore a due mesi continuati. In quest'ultimo caso le parti non procederanno ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento e si considereranno reciprocamente tacitate.

#### ART.14 - MANLEVA

Il Fornitore s'impegna a tenere indenne, manlevata e integralmente risarcita la Fondazione in relazione ad ogni pregiudizio, danno, costo o spesa, incluse eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, che possano derivare o essere irrogate in conseguenza di eventuali violazioni e/o inadempimenti del Contratto da parte del Fornitore medesimo.

In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, la Fondazione avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il Fornitore avrà rimediato all'inadempimento.

#### ART.15 - DIVIETO DI CESSIONE

Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione del contratto anche parziale del servizio; in caso di tali evenienze il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare alla Fondazione.

In caso di cessione dell'Impresa nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il presente contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.





#### ARTICOLO 16- CODICE ETICO

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto per formale accettazione, dichiara di aver preso visione del Codice Etico disponibile sul sito internet della Fondazione e si impegna al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nei documenti in questione e a tutte le prescrizioni ivi contenute.

L'Appaltatore prende altresì atto dell'adozione del Piano Triennale Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 da parte della Fondazione

#### ARTICOLO 17 - EVENTO RISOLUTIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1456 CC

L'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi sopra richiamati può comportare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione immediata del contratto da parte della Fondazione Teatro Regio.

#### ART.18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto/ordine.

#### ARTICOLO 19 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - (qui di seguito "Reg. UE") - le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE stesso, in ordine al trattamento dei dati personali forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale.

Le parti si impegnano, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per ulteriori obblighi di legge, a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto, con riferimento ai principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza, procedendo al trattamento dei dati con idonee misure di sicurezza e organizzative tramite soggetti autorizzati.

#### ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto/ordine, le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extragiudiziali di conciliazione.

Qualora non si potesse addivenire ad una composizione extragiudiziale della controversia, le parti riconoscono competente esclusivamente il Foro di Torino.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### ARTICOLO 21 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge regolatrice del presente contratto e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella Italiana.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto e dalle condizioni generali di contratto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge, tra le quali si richiama il D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 e successive modifiche, e il Codice Civile.





Torino,

FONDAZIONE TEATRO REGIO

L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_

A norma dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole:  
ARTICOLO 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO; ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLA APPALTATORE; ARTICOLO 3 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO; ARTICOLO 7 – IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO; ARTICOLO 8 – ULTERIORI PRESTAZIONI TRUCCATORI E PARRUCCHIERI; ARTICOLO 10 – ULTERIORI OBBLIGHI; ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' PER DANNI; ARTICOLO 13 - INADEMPIENZE, PENALITA', RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.; ARTICOLO 16 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO; ARTICOLO 17 - EVENTO RISOLUTIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1456 CC; ARTICOLO 19 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Torino,

FONDAZIONE TEATRO REGIO  
XXXXXXXXXX

L'APPALTATORE